



CITTA' DI PIAZZA ARMERINA

PROVINCIA DI ENNA

1^ SETTORE - 3^ SERVIZIO

Commercio, Agricoltura, Sviluppo Economico e Attività Produttive

Tel. 0935.982234 – 0935.982289 Fax 0935687079

ORDINANZA N. 47 DEL 24.12.2008

IL SINDACO

Vista la Legge n. 425/71;

Vista la Legge n. 287/91;

Sentito il parere espresso dalle Associazioni di Categoria, dal locale Commissariato di Pubblica Sicurezza e dal STR (Servizi Turistici Regionali), ai sensi della Legge 287/91 e dell'art. 7 della Legge 425/71, nella seduta del 22 dicembre 2008;

Considerato che si rende necessario determinare l'orario minimo e massimo di attività dei Pubblici Esercizi siti nel territorio comunale, nonché le deroghe all'obbligo di chiusura settimanale degli stessi, ai sensi dell'art.7 della citata Legge n. 425/71 per le motivazioni in esso contenute, e ritenendo dover regolamentare l'attività nel pubblico interesse:

ORDINA

- I Pubblici esercizi indicati nella legge 287/91 ed ubicati nel territorio di questo Comune osserveranno il seguente orario di apertura e chiusura e le altre norme contenute nella presente Ordinanza:

ORARIO

<u>Minimo</u>	<u>A</u>	<u>C</u>	<u>Massimo</u>	<u>A</u>	<u>C</u>
Tipo A	11.00	22.00	Tipo A	8.00	2.00
Tipo B	8.00	22.00	Tipo B	5.00	2.00
Tipo D	8.00	22.00	Tipo D	7.00	2.00

- Negli esercizi in cui l'attività di intrattenimento e svago è prevalente rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande (Tip. C, art. 3, comma 6), l'orario di chiusura non potrà eccedere quello autorizzato per l'intrattenimento e svago rilasciato dall'Autorità di P.S.

Art. 1

E' consentito, in merito alla chiusura dei giorni festivi e prefestivi di tutti i periodi dell'anno, la proroga all'orario massimo di chiusura, di un'ora.

E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura ed anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.



CITTA' DI PIAZZA ARMERINA

PROVINCIA DI ENNA

1^ SETTORE - 3^ SERVIZIO

Commercio, Agricoltura, Sviluppo Economico e Attività Produttive

Tel. 0935.982234 – 0935.982289 Fax 0935687079

Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Sig. Sindaco sia l'orario che il giorno di chiusura settimanale adottato e di renderlo noto al pubblico con l'apposizione di un cartello ben visibile.

Eventuali variazioni verranno adottate d'intesa con gli esercenti interessati.

Le istanze, indicanti il periodo prescelto, dovranno pervenire almeno sessanta giorni antecedenti il periodo prescelto.

Gli esercenti renderanno noti al pubblico i turni mediante esposizione di apposito cartello ben visibile.

Art. 2

Al fine di tutelare l'ordine pubblico è fatto divieto agli Esercenti destinatari della presente Ordinanza, di intrattenere gli avventori con strumenti musicali con suono amplificato e non e con strumenti meccanici e similari (juke-box, Karaoke, stereo) oltre le ore 23,00 nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 maggio e oltre le ore 24,00 nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre. Restano esonerati gli Esercizi che dispongono di adeguati sistemi di insonorizzazione che dovranno essere certificati dagli Enti preposti e tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica;

Art. 3

Ai sensi dell'Art. 7 Legge n. 425/71, in considerazione del flusso turistico consolidato in quasi tutti i periodi dell'anno nel territorio comunale e tenuto conto di speciali manifestazioni turistiche, folcloristiche e religiose locali;

IL SINDACO

ORDINA

La deroga all'obbligo di chiusura settimanale di Pubblici Esercizi nei sottoelencati giorni e periodi, fermo restando le facoltà previste dall'art. 3 della Legge 1 Giugno 1971, n. 425 (festività infrasettimanali):

DATA

- Dal 7 gennaio al 1 marzo
- 8 Marzo
- Dal 6 aprile al 12 Aprile
- Dal 27 Aprile al 3 Maggio
- Dal 24 Maggio al 26 Settembre
- 1 Novembre
- Dal 6 Dicembre al 6 Gennaio 2010

RICORRENZA

Week End dell'Arte e del Gusto
Festa della Donna
Festività Pasquali
Festività della Patrona
Estate Armerina
Tutti i Santi
Festività Natalizie



CITTA' DI PIAZZA ARMERINA

PROVINCIA DI ENNA

1^ SETTORE - 3^ SERVIZIO

Commercio, Agricoltura, Sviluppo Economico e Attività Produttive

Tel. 0935.982234 – 0935.982289 Fax 0935687079

Art. 4

Le infrazioni alle norme di Legge e l'inosservanza degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza verranno sanzionate nei modi e nei termini previsti dall'Art. 10 Legge n. 287/91 e dall'Art. 8 Legge n. 425/71.

Art. 5

Sono fatte salve le norme di Legge, nonché i provvedimenti adottati dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza.

Il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di fare osservare le disposizioni di cui alla presente Ordinanza che revoca e sostituisce le precedenti.

Dalla Sede Municipale, li _____

IL SINDACO
(Prof. Ing. Fausto Carmelo Nigrelli)